

# Decreto del Consiglio federale che conferisce l'obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dei giardinieri

del 16 novembre 2006

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 60 capoverso 3 della legge federale del 13 dicembre 2002<sup>1</sup> sulla formazione professionale (LFPr),

*decreta:*

## **Art. 1**

È conferita l'obbligatorietà generale al Fondo per la formazione professionale dell'Associazione svizzera maestri giardinieri (ASMG) conformemente al Regolamento del 12 giugno 2006<sup>2</sup>.

## **Art. 2**

<sup>1</sup> Mediante il Fondo per la formazione professionale vengono finanziate prestazioni che l'ASMG fornisce per la formazione professionale di base e per la formazione professionale superiore.

<sup>2</sup> Si tratta concretamente di:

- a. sviluppo e mantenimento di un sistema completo di formazione professionale di base e di formazione professionale superiore;
- b. sviluppo, mantenimento e aggiornamento di ordinanze sulla formazione professionale di base e di regolamenti per l'offerta di corsi della formazione professionale superiore;
- c. sviluppo, mantenimento e aggiornamento di documenti e materiale didattico;
- d. sviluppo e aggiornamento dei procedimenti di valutazione e di qualificazioni nelle offerte di formazione curate dall'ASMG, coordinamento e controllo dei procedimenti, inclusa la garanzia di qualità;
- e. reclutamento e promozione delle giovani leve;
- f. contributi a procedimenti di valutazione e alla partecipazione a concorsi professionali svizzeri e internazionali;
- g. impegno prestato dall'ASMG nell'organizzazione, nell'amministrazione e nel controllo.

<sup>1</sup> RS 412.10

<sup>2</sup> Il testo del regolamento è pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 232 del 29 novembre 2006.

### **Art. 3**

<sup>1</sup> L'obbligatorietà generale vale per i Cantoni Zurigo, Berna, Lucerna, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Zugo, Soletta, Basilea-Città, Basilea-Campagna, Sciaf-fusa, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, San Gallo, Grigioni, Argovia, Turgo-via e Ticino, l'Alto Vallese di lingua tedesca (comprendente i sei circoli di Goms, Raron est, Raron ovest, Briga, Visp e Leuk) e la parte di lingua tedesca del Cantone Friburgo (comprendente i tre circoli di Saane, Sense e See).

<sup>2</sup> Essa si applica a tutte le aziende che presentano relazioni di lavoro tipiche del ramo con persone che esercitano professioni curate dall'ASMG.

### **Art. 4**

<sup>1</sup> Ogni azienda che presenta relazioni di lavoro tipiche del ramo di cui all'articolo 3 capoverso 2 è tenuta a versare la sua quota al Fondo per la formazione professionale.

<sup>2</sup> Le quote da versare al Fondo si compongono di una quota per azienda e di una quota supplementare in funzione del numero complessivo di collaboratori delle professioni tipiche del ramo.

<sup>3</sup> Si applicano le seguenti aliquote:

- |                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| a. quota per ogni azienda:       | 200.– franchi/anno |
| b. quota per ogni collaboratore: | 50.– franchi/anno  |

### **Art. 5**

Occorre rendere conto dell'incasso e dell'utilizzo delle quote conformemente all'articolo 60 LFPr e all'articolo 68 dell'ordinanza del 19 novembre 2003<sup>3</sup> sulla formazione professionale.

### **Art. 6**

<sup>1</sup> Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2007.

<sup>2</sup> L'obbligatorietà generale è conferita per una durata indeterminata.

<sup>3</sup> Essa può essere revocata dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia.

16 novembre 2006      In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger  
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz